

Allegato A)

Modifica della disciplina concernente la circolazione nell'Area Pedonale e Zone a Traffico Limitato del Centro Storico, a seguito dell'istituzione del nuovo sistema di controllo degli accessi ai sensi dell'art.17, comma 133 bis, della Legge 127/97. Modalità di rilascio e rinnovo dei permessi

Deliberazione di G.C. n. 186 del 10.05.2005

**TESTO COORDINATO IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLE
SEGUENTI DELIBERAZIONI**

Modificata con DELIBERAZIONE G.C. n. 348 del 29.09.2006
Modificata con DELIBERAZIONE G.C. n. 457 del 28.12.2006
Modificata con DELIBERAZIONE G.C. n. 301 del 11.09.2007
Modificata con DELIBERAZIONE G.C. n. 386 del 25.11.2008
Modificata con DELIBERAZIONE G.C. n. 086 del 10.03.2009
Modificata con DELIBERAZIONE G.C. n. 030 del 05.02.2013
Modificata con DELIBERAZIONE G.C. n. 220 del 10.09.2013
Modificata con DELIBERAZIONE G.C. n. 281 del 07.10.2014
Modificata con DELIBERAZIONE G.C. n. 320 del 29.09.2015

Modificata con DELIBERAZIONE G.C. n. ____ del _____

NOTE

La validità delle singole modifiche decorre dalla data di esecutività del provvedimento che le ha originate. Il testo coordinato ha il solo scopo di facilitare la lettura del provvedimento.

In grassetto vengono riportate le modifiche ed integrazioni approvate con delibera di G.C. n. ____ del _____

TESTO COORDINATO CON MODIFICHE DELIBERA DI G.C. N. ____ del ____

TITOLO I°

Area Pedonale e Zone a Traffico Limitato del Centro Storico

Art.1

(Divieto di circolazione in Area Pedonale e Zone a Traffico Limitato. Veicoli esenti dal divieto.)

1. Nell'Area Pedonale, nonché limitatamente all'orario in cui vige il divieto nelle Zone a Traffico Limitato del Centro Storico di Rimini, e' interdetta la circolazione dei veicoli, salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, nonché dai successivi commi del presente articolo.
2. Possono liberamente transitare, effettuare fermata, nonché sostare senza permesso, i seguenti veicoli:
 - a)veicoli, ivi comprese le biciclette a pedalata assistita; b)vetture pubbliche a trazione animale;
 - c)veicoli di servizio appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia nazionali e locali, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso ed alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di istituto;
 - d)veicoli privati qualora utilizzati in situazioni configuranti l'applicabilità dei casi di esclusione di responsabilità contemplati dall'art.4, comma 1, Legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - e) veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie titolari del "permesso invalidi", con esclusione della sosta in Piazza Cavour; Corso d'Augusto nel tratto compreso fra Via Giovanni XXIII/Via Verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri e Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra la Piazza Tre Martiri e Via Sigismondo.
3. Negli stessi luoghi con le limitazioni indicate nei commi 3-bis; 3-ter e 3-quater possono altresì transitare senza permesso, nonché effettuare fermata ai sensi dell'art.157, comma 1, lett. b), del vigente Codice della Strada, i seguenti veicoli aventi massa complessiva inferiore a 35 q.l. Limitatamente ai veicoli di cui ai punti b), e), i), j), m), p), r), t), u), v) è autorizzata una sosta, sino al termine delle operazioni, ai sensi dell'art.157, comma 1, lett. c):
 - a)veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto persone;
 - b)autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile, ovvero per l'espurgo vasche biologiche, agli stabili siti in area pedonale o in zona a traffico limitato;
 - c)veicoli di trasporto collettivo di persone (trasporto pubblico) che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Rimini (scuolabus, trasporti disabili, ecc.) la cui attività sia chiaramente riconoscibile dall'esterno;
 - d)veicoli di rappresentanza degli Enti Pubblici;
 - e)veicoli preordinati alla rimozione veicoli ed al soccorso stradale in genere con mezzi omologati;
 - f)veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, unioni ed associazioni), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
 - g)veicoli dell' Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
 - h)veicoli delle Società controllate dalla Città di Rimini, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
 - i)veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (Esemplificativamente: servizi

postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;

j) veicoli per trasporto funebre e per il trasporto di tutto quanto sia riconducibile alla cerimonia funebre (fiori, corone ecc) oltre che, nei limiti di un mezzo per ogni azienda, di un'autovettura adibita all'espletamento di pratiche urgenti connesse all'attività di Onoranze Funebri;

k) veicoli autorizzati per la raccolta rifiuti compresi i rifiuti speciali, autospazzatrici, autoinnaffiatrici e simili per lo spazzamento e la pulizia delle strade;

l) autovetture Car Sharing, dotate di segno distintivo;

m) autoveicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento del servizio;

n) autovetture di Stato, del Corpo Diplomatico (Stato di San Marino, Città del Vaticano, ecc.) ovvero del Corpo Consolare munite di segni distintivi;

o) veicoli dei soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5-bis dell'art.201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;

p) blindati per il trasporto valori;

q) veicoli adibiti alla consegna di giornali, muniti di segni distintivi;

r) veicoli adibiti alla consegna di medicinali, muniti di segni distintivi;

s) veicoli di clienti diretti ad alberghi siti in APU e ZTL, con esonero a posteriori ai sensi del successivo 6° comma.

t) operatori del commercio su aree pubbliche con posteggio in APU o ZTL per mercati giornalieri, settimanali, bisettimanali, ovvero mercati straordinari individuati con atto di Consiglio Comunale (attualmente deliberazione di C.C. n. 20, del 4 aprile 2013 e deliberazione di C.C. n.60, del 12 luglio 2015) ovvero a tutti i soggetti ivi recantisi a seguito di assegnazione provvisoria di un posteggio.

u) veicoli di medici che sostituiscono medici convenzionati con il S.S.N. (medici di medicina generale aventi pazienti in AP/ZTL), per eseguire visite domiciliari con esonero a posteriori ai sensi del successivo 6° comma. Per la richiesta di esonero a posteriori deve essere presentata copia della comunicazione del periodo di sostituzione inviata all'AUSL da parte del Medico convenzionato che è stato sostituito.

v) medici veterinari, iscritti all'ordine professionale della Provincia di Rimini, in pronta reperibilità per interventi domiciliari in AP e/o ZTL con esonero a posteriori ai sensi del successivo 6° comma.

3-bis I veicoli di cui al precedente comma 3, lettere b); d); f); g); h); k); l); n); e v) nelle fasce orarie dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 possono transitare ma non possono effettuare fermate in Piazza Cavour; Corso d'Augusto nel tratto tra Via Giovanni XXIII/Via Verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri a Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e la Via Sigismondo (esclusa);

3-ter=ABROGATO

3-quater i veicoli di cui al precedente comma 3, lettera o), nelle fasce orarie dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 possono transitare ma non possono effettuare fermate in Piazza Cavour; Corso d'Augusto nel tratto tra Via Giovanni XXIII/Via Verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri a Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra

Piazza Tre Martiri e la Via Sigismondo (esclusa). Nel caso di fermata occasionale, con la comunicazione giustificativa, prevista dal successivo comma 6, gli stessi possono essere esentati a posteriori.

4. I veicoli di cui al precedente comma 3°, con massa complessiva superiore a 35 ql. [esclusi i veicoli di cui ai precedenti punti c), e), k), p) e t)], possono circolare in Area Pedonale e nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico previo rilascio di permesso con validità fino alla permanenza dei requisiti con obbligo di comunicare, di volta in volta, il transito all'Ufficio Permessi, tramite fax.
5. I titolari dei veicoli esenti (o chi ne ha il legittimo uso) anche tramite delegato ai sensi del 3° comma, hanno l'onere di comprovare l'appartenenza dei medesimi alla categoria dei veicoli esenti. L'esenzione ha validità dalle ore 00,00 del giorno di "riconoscimento formale" dello status di esente, fino alla permanenza dei requisiti. Ai fini del suddetto "riconoscimento formale" il titolare del veicolo, eventualmente avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, comunica al Comune l'elenco dei veicoli per i quali si richiede il riconoscimento, specificando il tipo di veicolo, la marca, la targa e la funzione cui il veicolo e' preordinato. I soggetti indicati al precedente comma 3 lettera t) che accedono alle aree mercatali per assegnazione temporanea di posteggi possono essere esentati a posteriori a seguito di presentazione di apposita comunicazione giustificativa redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6. I titolari di veicoli di cui al comma 2, lett. d) del presente articolo, così come i titolari di veicoli potenzialmente esenti in quanto appartenenti al novero delle categorie di veicoli elencati al comma 3° del presente articolo, qualora transitino in Area Pedonale o nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico in via occasionale, previa presentazione di apposita comunicazione giustificativa, possono essere esentati a posteriori. I veicoli dei clienti diretti ad alberghi siti in APU o ZTL, sono esonerati, a posteriori, previa comunicazione giustificativa, a firma del titolare dell'esercizio alberghiero, o suo delegato redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 7 I titolari del "contrassegno invalidi" di cui all'art.381 Reg.to di Esecuzione C.d.S., rilasciato da comune italiano diverso da quello di Rimini ovvero in possesso di contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato da Stato appartenente alla Unione Europea secondo la raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, possono accedere in AP e/o ZTL con le modalità previste dal comma 2° del presente articolo, con comunicazione effettuata secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 comma 4 .

Articolo 1-bis

Semplificazione delle procedure per l'allestimento e lo svolgimento di eventi organizzati dal Comune di Rimini in Centro Storico ove vige l'Area Pedonale e/o la Zona a Traffico Limitato.

- 1) Nell'Area Pedonale, nonché limitatamente all'orario in cui vige il divieto nelle Zone a Traffico Limitato del Centro Storico di Rimini, oltre a quanto previsto all'art. 1, possono altresì transitare senza permesso, nonché effettuare la fermata ai sensi dell'art.157, comma 1, lett. b) o la sosta ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett.c) del Codice della Strada, in base alle necessità derivate dalla tipologia di manifestazione, i veicoli utilizzati per l'organizzazione, l'allestimento e lo svolgimento degli eventi nei seguenti casi:
 - a)eventi organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale;
 - b)eventi organizzati da terzi che abbiano valenza culturale, sportiva , turistica, ecc. ai quali il Comune di Rimini collabora attivamente.
- 2) Nel caso indicato al comma 1, lettera a), la Direzione che organizza l'evento <<in seguito indicata come "Direzione">> provvede all'invio di specifica comunicazione all'Ufficio Permessi per l'inserimento delle targhe nel programma informatico di gestione del sistema

di controllo degli accessi di cui all'art. 17, comma 133 bis, della Legge 127/97;

- 3) Nel caso indicato al comma 1, lettera b), la Direzione che collabora alla realizzazione dell'evento <<in seguito indicata come "Direzione">> attesta la valenza culturale, sportiva, turistica dell'evento ed invia specifica comunicazione all'Ufficio Permessi per l'inserimento delle targhe nel programma informatico di gestione del sistema di controllo degli accessi di cui all'art. 17, comma 133 bis, della Legge 127/97;
- 4) Nella comunicazione la Direzione deve indicare:
 - a-denominazione dell'evento;
 - b-durata dell'esenzione che sarà indicata con il giorno e orario di inizio e giorno e orario di fine;
 - c-funzione alla quale è adibito il veicolo tra le seguenti: carico/scarico attrezzature, beni per l'evento, sosta tecnica in quanto necessaria per lo svolgimento dell'evento, con possibilità se necessario, di indicarle entrambe;
 - d) tipo veicolo, marca e targa.
- 5) Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia della carta di circolazione di ogni veicolo.
- 6) Nel caso in cui si renda necessario inserire ulteriori veicoli la stessa Direzione provvederà ad effettuare ulteriore comunicazione all'Ufficio Permessi secondo le modalità indicate al precedente comma 4). Nel caso in cui si debba provvedere alla cancellazione di un veicolo già comunicato la comunicazione oltre dati identificativi del veicolo dovrà indicare la data e l'orario di decorrenza della cancellazione.
- 7) Nel caso in cui l'evento venga soppresso e comunque in tutti i casi in cui l'inserimento dei veicoli già comunicato non risponda più alle esigenze dell'Amministrazione Comunale la Direzione deve comunicare l'annullamento della comunicazione all'Ufficio Permessi.
- 8) Nel caso in cui vengano modificati i limiti temporali già comunicati oppure venga posticipato lo svolgimento dell'evento la Direzione deve effettuare nuova comunicazione di cui al comma 4) contenente le informazioni aggiornate.
- 9) L'Ufficio Permessi, ricevuta la comunicazione di cui ai commi 4 e 6 provvede all'inserimento delle targhe indicate nella predetta comunicazione e rilascia copia della stessa munita di visto che attesta l'inserimento delle targhe, alla Direzione che ha inviato la comunicazione. Negli altri casi provvede secondo quanto comunicato dalla Direzione.
- 10) I veicoli indicati nella comunicazione, prima di accedere all'Area Pedonale e/o Zona a Traffico Limitato devono essere provvisti di fotocopia della comunicazione vistata dall'Ufficio Permessi che attesta l'avvenuto inserimento che deve essere esposta ben visibile sul cruscotto.
- 11) L'esenzione prevista dal presente articolo cessa la propria efficacia alla data e orario dichiarati dalla Direzione nella comunicazione originaria. Da tale data e orario i veicoli di cui all'esenzione non sono più autorizzati a circolare nell'Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato.
- 12) Nel caso in cui si renda necessario l'accesso di uno o più veicoli non previamente comunicati per le attività indicate al comma 1, lettere a) o b), la Direzione deve inviare apposita comunicazione giustificativa, per l'esenzione a posteriori redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 13) La modulistica prevista dal presente articolo sarà predisposta a cura del Responsabile della Direzione Polizia Municipale.

Art.2

(Permessi di circolazione per i residenti e domiciliati)

1. Nella Area Pedonale, nonché limitatamente all'orario in cui vige il divieto di circolazione nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, previo permesso rilasciato con valenza fino alla permanenza dei requisiti, possono altresì circolare, alle condizioni che seguono:

a) i residenti con posto auto **e/o posti moto** nello stesso immobile. Il permesso abilita al transito, su un percorso stabilito, con divieto di sosta e fermata. Per ogni posto auto verrà rilasciato max. n.1 permesso;

b) i residenti o domiciliati con posto auto in immobile diverso ma, comunque, localizzato in Area Pedonale o nella Zona a Traffico Limitato. Il permesso abilita al transito, senza limitazione orarie, su un percorso stabilito, con possibilità di sosta di max.20 minuti nei pressi dell'abitazione, per operazioni di carico e scarico. Per ogni posto auto **e/o moto** verrà rilasciato max. n.1 permesso;

c) i residenti o domiciliati senza posto auto. Il permesso abilita al transito finalizzato alle sole operazioni di carico e scarico, con una sosta della durata max.20 minuti, nei pressi dell'abitazione, senza limitazioni orarie. Massimo 1 permesso per ogni residente o domiciliato;

d) i domiciliati con posto auto **e/o posto moto** nello stesso immobile, Il permesso abilita al transito, su un percorso stabilito, con divieto di sosta e fermata. Per ogni posto auto **e/o moto** verrà rilasciato max.nr.1 permesso;

d-bis) Titolari di posto auto **e/o moto**, non residenti o domiciliati in Area Pedonale/Zona a traffico limitato: Il permesso abilita al transito, su un percorso stabilito, con divieto di sosta e fermata. Per ogni posto auto **e/o moto** verrà rilasciato 1 permesso;

d-ter) Ai titolari di posto auto/moto generico, coperto, scoperto ed in autorimessa, di dimensioni tali da poter permettere la sosta contemporanea di uno o più mezzi, auto e/o moto, potrà essere rilasciato il numero di permessi richiesti in riferimento alle dimensioni del posto auto/moto. Ai fini del conseguimento di tali permessi l'interessato dovrà presentare apposita documentazione comprovante dimensioni del posto auto e/o moto, la planimetria catastale e relativo dimensionamento degli stalli.

A tale scopo vengono determinati quale spazio utile per la sosta delle auto una superficie minima, indicativa, pari m. 5,00x2,50 = mq. 12,50 e per la sosta delle moto una superficie minima, indicativa, pari a m. 2,00x1,00 = mq. 2,00

e) I permessi di circolazione, sopra previsti, sono rilasciati escludendo, in ogni caso, la possibilità di circolazione in Piazza Cavour; Corso d'Augusto nel tratto compreso tra Via Giovanni XXIII/Via Verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri e Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra la Piazza Tre Martiri e Via Sigismondo;

f) In deroga a quanto previsto alla lettera e), i residenti o domiciliati con posto auto nello stesso immobile oltre che i titolari di posto auto accessibile per l'entrata e/o l'uscita esclusivamente solo percorrendo una o più delle seguenti aree di circolazione (Piazza Cavour; Corso d'Augusto nel tratto compreso tra Via Giovanni XXIII/Via Verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri e Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra la Piazza Tre Martiri e Via Sigismondo); possono circolare su dette aree per dirigersi ovvero uscire dal posto auto;

g) Possono essere rilasciati permessi per ciclomotori e motoveicoli, previo autocertificazione del richiedente che attesti la possibilità della sosta contemporanea di autoveicoli, ciclomotori e/o motoveicoli oppure l'uso alternativo degli stessi per raggiungere il posto auto/moto

Art.3

(Altri permessi di circolazione)

1. Nella Area Pedonale, nonché limitatamente all'orario in cui vige il divieto di circolazione, nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, previo permesso rilasciato con valenza fino alla permanenza dei requisiti, possono altresì circolare

a) industriali ed artigiani (es.: fornai, pasticceri, ecc.) il cui laboratorio abbia sede all'interno della APU o ZTL e la cui attività comporti il trasporto di prodotti di panetteria, pasticceria, gelateria, pizzeria, gastronomia, pastificio, ed assimilabili, con veicoli aventi portata massima di 35 ql.. Sono equiparate le imprese che svolgono la stessa attività con sede fuori dall'A.P. e/o della Z.T.L., ed effettuano consegne a domicilio o rifornimento dei prodotti sopra indicati nelle aree suddette;

b) fiorai il cui negozio abbia sede all'interno della APU o ZTL; sono equiparate le imprese che hanno sede fuori dall'A.P. o Z.T.L. ed effettuano consegne a domicilio;

c) ELIMINATO CON DELIBERA GC 281/2014; ELIMINATO IN QUANTO RICOMPRESO NELLA LETTERA D-BIS DELL'ART. 2, COMMA 1;

d) ELIMINATO CON DELIBERA GC 281/2014 ELIMINATO IN QUANTO RICOMPRESO NELLA LETTERA D-BIS DELL'ART. 2, COMMA 1;

e) ELIMINATO CON DELIBERA GC 281/2014 ELIMINATO IN QUANTO RICOMPRESO NELLA LETTERA D-BIS DELL'ART. 2, COMMA 1

f) titolari di attività artigianali o commerciali che forniscano servizi tecnologici di particolare urgenza e rilevanza per utenti e/o clienti residenti o domiciliati in APU o ZTL (impiantisti di cui alla legge 46/90, compresi antenisti, installatori di sistemi di allarme, riparatori di elettrodomestici in genere, comprese fotocopiatrici e sistemi informatici);

g) ELIMINATO CON PRECEDENTE PROVVEDIMENTO

h) rappresentanti di commercio che abbiano necessità di recarsi presso i propri clienti all'interno della APU o ZTL e di trasportare un campionario pesante o ingombrante;

i) Commercianti e rappresentanti di commercio di preziosi che abbiano necessità di recarsi presso i propri clienti all'interno della APU o ZTL;

j) soggetti i quali, avvalendosi di mezzi idonei alla consegna delle merci (autocarro, furgone ecc.), forniscono ed effettuano consegne a privati, attività commerciali, artigianali e professionali, ivi compresi i vettori, gli spedizionieri e le agenzie di recapito corrispondenza e di documenti;

k) soggetti che svolgono l'attività di traslochi per clienti residenti o dimoranti in APU o ZTL;

l) soggetti che svolgono l'attività di imprese di pulizia;

m) operatori sanitari ovvero socio-assistenziali di pronta disponibilità;

m-bis) Veicoli al servizio di associazioni di volontariato, enti religiosi ecc., senza scopo di lucro, che per statuto esercitano attività di interesse generale e di assistenza a categorie di soggetti deboli (anziani, disabili ecc.) all'interno dell'area pedonale e/o Zona a Traffico Limitato.

n) giornalisti (testate giornalistiche, televisive, free lance);

o) pubblici dipendenti che, nello svolgimento del servizio d'istituto, utilizzano veicoli privati per carenza di veicoli di servizio dell'Ente di appartenenza;

p) genitori di alunni degli asili con sede in APU o ZTL;

q)ELIMINATO CON PRECEDENTE PROVVEDIMENTO.

r) medici privati convenzionati con il S.S.N. (medici di medicina generale che hanno pazienti in AP/ZTL), pediatri di libera scelta, per visite domiciliari”;

s) medici privati convenzionati con S.S.N. per lo svolgimento del servizio di GUARDIA MEDICA per turisti e/o GUARDIA MEDICA per residenti che, nello svolgimento del servizio d'istituto, utilizzano veicoli privati per carenza di veicoli di servizio dell'Ente di appartenenza;

t) commercianti, con sede in AP ovvero in ZTL con orario 0/24, che devono raggiungere i locali dove viene esercitata la relativa attività commerciale. Massimo 1 veicolo per esercizio. Il veicolo per cui si richiede contrassegno deve risultare in proprietà dell'impresa o del titolare o del contitolare della stessa o di chi possiede contratto di conduzione dell'attività in franchising. Sono ammessi il leasing e il riservato dominio.

2. I permessi di cui al comma 1° del presente articolo, prevedono i seguenti limiti e prescrizioni d'uso:

1)per tutte le tipologie di permesso, con la sola esclusione dei permessi di cui ai punti f), g), k) ed i) in relazione alle effettive esigenze, trova applicazione il divieto di circolazione in Piazza Cavour; Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre, nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e Via Castelfidardo esclusa; Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e via Sigismondo;

2)i permessi di cui alle lettere a) e b) abilitano al transito senza limitazioni d'orario, con la possibilità di brevi soste per il carico e scarico; con divieto di fermata e sosta, nelle fasce orarie dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in Corso d'Augusto nel tratto tra Via Giovanni XXIII/Via verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri a Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e la Via Sigismondo (esclusa)”;

3)i permessi di cui alle lettere c) e d) ed e), abilitano esclusivamente al transito, senza limitazione d'orario;

4)i permessi di cui alla lettera f), abilitano al transito senza limitazioni d'orario ed alla sosta per max.2 ore; con divieto di fermata e sosta, nelle fasce orarie dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in Corso d'Augusto nel tratto tra Via Giovanni XXIII/Via Verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri a Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e la Via Sigismondo (esclusa)

5)ELIMINATO CON PRECEDENTE PROVVEDIMENTO

6) il permesso di cui alla lettera h) abilita alla circolazione e sosta max 2 ore giornaliere, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ;con divieto di fermata e sosta, nelle fasce orarie dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:00 in Corso d'Augusto nel tratto tra Via Giovanni XXIII/Via verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri a Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e la Via Sigismondo (esclusa);

6-bis) i permessi di cui alla lettera J) abilitano al transito, con possibilità di sosta massima di 15 minuti per carico e scarico, in fasce orarie distinte per tipologia di prodotti. Al di fuori di tali fasce orarie la circolazione nelle aree sotto indicate è vietata.

a) alimentari dalle ore 6:00 alle ore 9:30 e dalle 15:00 alle 16:30. Nelle giornate di svolgimento del mercato di Rimini Città, attualmente mercoledì e sabato, per il rifornimento di alimentari degli esercizi ubicati in area di circolazione non adibita ad area mercatale ma raggiungibili esclusivamente da area mercatale, il permesso può essere anticipato alle ore

5:00.”

b) non alimentari: dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00; con divieto di fermata e sosta, nella fascia oraria dalle ore 16:00 alle ore 17:00 in Corso d'Augusto nel tratto tra Via Giovanni XXIII/Via Verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri a Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e la Via Sigismondo (esclusa);

7)il permesso di cui alla lettera i), abilita alla circolazione e sosta, nei pressi dell'esercizio, per max 2 ore giornaliere; con divieto di fermata e sosta, nelle fasce orarie dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in Corso d'Augusto nel tratto tra Via Giovanni XXIII/Via Verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri a Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e la Via Sigismondo (esclusa);

8)il permesso di cui alla lettera k), abilita alla circolazione e sosta con divieto di fermata e sosta, nelle fasce orarie dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in Corso d'Augusto nel tratto tra Via Giovanni XXIII/Via verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri a Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e la Via Sigismondo (esclusa) per il tempo necessario ad esaurire il trasloco, purché il fatto non comporti la chiusura della strada. In tale ultimo caso, nonché qualora l'attività venga svolta con autocarro con massa complessiva superiore a 35 ql., per svolgere l'attività dovrà essere richiesto, di volta in volta, specifico permesso;

9)il permesso di cui alla lettera l), abilita al transito dalle ore 06,00 alle ore 09,30, dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché dalle ore 19,00 alle ore 20,00, con sosta consentita di '30 minuti;

10)il permesso di cui al punto m) e il permesso di cui al punto m-bis abilitano al transito con sosta max. 120 minuti esclusivamente durante l'espletamento dell'intervento richiesto;il permesso di cui al punto n) abilita al transito con sosta max. 120 minuti con divieto di fermata e sosta, nelle fasce orarie dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in Corso d'Augusto nel tratto tra Via Giovanni XXIII/Via verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri a Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e la Via Sigismondo (esclusa);il permesso di cui al punto o) abilita al transito, solo negli orari di servizio con sosta max. 120 minuti e divieto di fermata e sosta, nelle fasce orarie dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in Corso d'Augusto nel tratto tra Via Giovanni XXIII/Via Verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri a Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e la Via Sigismondo (esclusa). L'ufficio Permessi potrà richiedere, in ogni momento, la conferma della presenza del veicolo, all'interno dell' A.P. e/o Z.T.L. all'ente di appartenenza”;

11)i permessi di cui al punto p), abilitano al transito ed alla sosta di max. 15 minuti presso la sede dell'asilo, ovvero nelle immediate vicinanze dell'asilo qualora lo stesso non possa essere raggiunto, con esclusione dei tratti di strada ove è istituito il divieto di fermata nelle fasce orarie: entrata 07.45 - 9.35; uscita 12,30-16,30

12) ELIMINATO CON PRECEDENTE PROVVEDIMENTO

13) i permessi di cui al punto r), abilitano alla circolazione, con esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi in genere con sosta max. 60 minuti”;

14) i permessi di cui al punto s), abilitano alla circolazione con sosta max. 120 minuti, solo negli orari di servizio. L'ufficio Permessi potrà richiedere, in ogni momento, la conferma della presenza del veicolo, all'interno dell' A.P. e/o Z.T.L. all'ente di appartenenza.

15) I permessi di cui al comma 1) lettera s) verranno rilasciati con scadenza uguale al

termine del relativo contratto stipulato con il S.S.N.

16) I permessi di cui al punto t) abilitano al transito dalle ore 20:00 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con possibilità di sosta massima di 15 minuti;

Art.4
(Permessi temporanei)

1. Coloro che per motivi contingenti e debitamente documentati abbiano la necessità di circolare in Area Pedonale, ovvero nelle Zone a Traffico Limitato del Centro Storico, per un periodo di tempo determinato ed, in ogni caso, non superiore a sei mesi per i casi previsti dal comma 2 lettera a),b),e),f),g),h),i),, e non superiore a dodici mesi per i casi previsti dal comma 2 lettere c) e d), devono richiedere specifico permesso. In quanto compatibili si applicano le limitazioni di cui all'art. 3 comma 2 punto 1. Per tutte le tipologie di permesso, in quanto compatibili in relazione alle effettive esigenze, trova applicazione il divieto di circolazione in Piazza Cavour; Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre, nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e Via Castelfidardo esclusa Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e via Sigismondo;
2. Il permesso di cui al precedente comma e' rilasciato per i seguenti motivi:
 - a)visite mediche e terapie in studi e strutture sanitarie;
 - b)organizzazione e svolgimento di convegni, conferenze, manifestazione culturali, sportive e simili, per gli adempimenti ad essi connessi;
 - c)lavori connessi alla costruzione o ristrutturazione edilizia privata; svolte a favore di utenti e/o clienti residenti o domiciliati in APU o ZTL;
 - d)lavori di costruzione e manutenzione immobili ed impianti pubblici; svolte a favore di utenti e/o clienti residenti o domiciliati in APU o ZTL;
 - e)raccolte di firme per referendum, manifestazioni politico-sindacali, ecc.;
 - f) matrimoni fino ad un massimo di 6 vetture autorizzabili, ivi compresa quella a disposizione del fotografo;
 - g)traslochi svolti con modalità diverse da quelle previste dal precedente articolo 3;
 - h)trasporto materiali voluminosi da parte dei privati;
 - i)altri motivi debitamente documentati.
3. Per i motivi debitamente documentati possono altresì essere richiesti permessi giornalieri che saranno rilasciati a vista.
4. I limiti e le prescrizioni d'uso dei permessi temporanei sono determinati di volta in volta in relazione alle caratteristiche del permesso richiesto.

Art.5
(Disposizioni comuni)

1. Il permesso, avente valenza fino alla permanenza dei requisiti ,e' composto da una autorizzazione cartacea da tenere nel veicolo e da esibire a richiesta dell'Organo di polizia stradale, nonché da un documento in materiale plastificato da esporre sul cruscotto del veicolo stesso, in modo che sia chiaramente visibile dall'esterno. L'Autorizzazione cartacea ed il documento in materiale plastificato relativi ai permessi di cui agli artt. 2, 3 e 6 sono rilasciati senza l'indicazione della scadenza.
2. La legittimità della sosta eventualmente ammessa ai sensi della presente deliberazione e' subordinata alla esposizione del documento plastificato con la modalità prevista dal 1° comma del presente articolo. Con analoga modalità deve essere esposto il disco orario, in tutti i casi di autorizzazione alla sosta a tempo determinato.
3. Il permesso temporaneo e' composto da un unico documento da esporre sul cruscotto del veicolo in modo che sia chiaramente visibile dall'esterno.

4. L'omessa o inidonea esposizione del documento o del disco orario, comporta l'applicazione delle sanzioni previste per sosta vietata in APU e ZTL.
5. I conducenti ammessi a circolare in APU e ZTL devono osservare tutti gli altri divieti, obblighi e limitazioni imposti dal Codice per la circolazione nel centro abitato. In APU, la velocità non deve essere superiore a 10 km/h. In ZTL, la velocità non deve superare i 30 km/h.
- 6) In casi particolari sarà possibile ottenere che sul permesso su supporto cartaceo sia omessa la causale del rilascio. In tal caso, l'ufficio indicherà solo da dicitura "C.R." (causale riservata), e l'effettiva causale verrà trattenuta tra gli atti dell'ufficio. In casi straordinari e previo assenso del Dirigente preposto, sarà altresì possibile omettere, sul supporto cartaceo e/o contrassegno, il numero della targa autorizzata. Tale dato, tuttavia, sarà trattenuto fra gli atti dell'ufficio al fine di effettuare i prescritti controlli.
- 7) I permessi rilasciati ai sensi dei precedenti articoli 3 [esclusi i veicoli di cui alle lettere c), d), ed e)] e 4 [escluso i veicoli di cui alla lettera f)] saranno rilasciati, in base alle dimensioni e rilevanza della impresa, nel limite massimo di quattro. Per il rilascio dei permessi si definisce "impresa" l'insieme di attività riconducibili ad un comune marchio, anche se svolta da più lavoratori autonomi (per es. cd. "padroncini").
- 8) il rilascio dei permessi di cui all'art. 3 è subordinato all'abbinamento con autovetture ad accensione comandata (benzina), EURO 4 o superiore, ovvero veicoli ad accensione spontanea (diesel), EURO 3 o superiore, dotati di filtri antiparticolato dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione o a veicoli funzionanti a gas metano, GPL, mono o bifuel ovvero elettrici compresi i veicoli ibridi.
- 9) Il divieto di transito nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, si applica, limitatamente alle aree di circolazione poste in Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato e identificate come area mercatale, anche ai titolari di permessi comunque denominati, rilasciati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, con le seguenti eccezioni funzionali al regolare svolgimento del mercato e al ripristino dello "*status quo ante*" delle aree utilizzate per lo svolgimento del mercato:
- <<operatori del commercio su aree pubbliche ...>> di cui all'articolo 1, comma 3, lettera t);
 - <<pronto intervento>> di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), esclusivamente in servizio di emergenza/soccorso.
- Sono inoltre esclusi dal divieto i veicoli indicati all'articolo 1, comma 3, lettera e) <<veicoli preordinati alla rimozione dei veicoli ...>>, esclusivamente per la rimozione dei veicoli in sosta nelle aree mercatali al fine di consentire il posizionamento dei banchi e all'articolo 1, comma 3, lettera k) <<veicoli autorizzati per la raccolta rifiuti ...>> al fine di consentire la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento e la pulizia delle aree mercatali.

Titolo II°

Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato del Borgo San Giuliano

Art.6

(Circolazione in Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato del Borgo San Giuliano. Regolamentazione)

1. Nell'Area Pedonale, nonché limitatamente all'orario in cui vige il divieto nella Zona a Traffico Limitato del Borgo San Giuliano, e' interdetta la circolazione dei veicoli, salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. Possono altresì circolare i titolari di veicoli esentati ai sensi dell'art.1, nonché i titolari di veicoli autorizzati ai sensi degli artt. 3 e 4.
2. Nell'Area Pedonale e nella Zona a Traffico limitato di cui al 1° comma del presente articolo, i residenti, senza limiti d'orario, possono transitare e sostare nelle aree di parcheggio agli stessi riservate, previo permesso rilasciato con valenza fino alla permanenza dei requisiti. Il

permesso viene rilasciato ai residenti previo inoltro dell'istanza ai sensi del successivo art.8, senza necessità di allegare la dichiarazione di cui all'art.8, comma 1°, lett.c) o lett.d). Massimo 1 permesso per residente

3. Nell'Area Pedonale e nella Zona a Traffico limitato di cui al 1° comma del presente articolo, i residenti e i domiciliati con posto auto nello stesso immobile, ovvero in immobile diverso ma comunque localizzato in Area Pedonale o nella Zona a Traffico limitato, possono transitare senza limiti di orario per accedere al parcheggio privato, previo permesso rilasciato con valenza fino alla permanenza dei requisiti. Il permesso che abilita al solo transito, con divieto di sosta e fermata, viene rilasciato ai domiciliati previo inoltro dell'istanza ai sensi del successivo art.8. Per ogni posto auto verrà rilasciato max.nr.1 permesso.
- 4) Nell'Area Pedonale e nella Zona a Traffico limitato di cui al 1° comma del presente articolo, i residenti e i domiciliati senza posto auto possono transitare, senza limitazioni orarie, per le sole operazioni di carico e scarico, con una sosta della durata max.20 minuti, nei pressi dell'abitazione.

Titolo III°

Disciplina dei permessi

Art.7

(Riconoscimento formale status di veicolo esente)

1. Fermo restando l'obbligo previsto dal comma 5 dell'art.1 in capo al titolare del veicolo, ovvero a colui che ne ha il legittimo uso, il riconoscimento formale dello status di veicolo esente avviene con l'apposizione, sulla comunicazione inviata al Comune contenente l'elenco dei veicoli per i quali si richiede il riconoscimento, del visto apposto dall'Ufficio Permessi.
2. Il visto di cui al 1° comma viene apposto contestualmente all'inserimento degli estremi della targa del veicolo legittimato nel programma informatico di gestione del sistema di controllo degli accessi di cui all'art.17, comma 133 bis, della Legge 127/97. Copia della comunicazione, come sopra vistata, è restituita all'interessato.
3. Il titolare del <<contrassegno invalidi>> rilasciato dal Comune di Rimini ai sensi dell'art.381 Reg.to Es. C.d.S., dovrà comunicare le targhe dei veicoli (massimo due) dei quali usufruisce per il trasporto. Nel caso di utilizzo di veicolo diverso da quelli comunicati, dovrà notificare il competente ufficio comunale, con le modalità di cui al successivo comma 4 lettere a) e b).
4. Il titolare di <<contrassegno invalidi>> di cui all'art.381 Reg.to Es. C.d.S., rilasciato da Comune diverso da quello di Rimini, ovvero in possesso di contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato da Stato appartenente alla Unione Europea secondo la Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, deve comunicare al competente ufficio comunale l'ingresso in A.P. e/o Z.T.L. Nel caso di accesso non preventivamente comunicato, la comunicazione potrà essere inviata entro le 48 ore successive all'avvenuto passaggio, specificando la data dell'ingresso secondo le modalità indicate di seguito.
 - a) la comunicazione può essere effettuata: telefonicamente, tramite fax, posta ordinaria, e-mail, fornendo il proprio nome e cognome, la targa del veicolo, il numero e la data del permesso, il comune che lo ha rilasciato e, nel caso di comunicazione successiva all'ingresso, anche la data e l'orario di ingresso.
 - b) La comunicazione telefonica deve essere sempre accompagnata da comunicazione tramite fax, posta ordinaria ovvero e-mail al fine di confermare l'ingresso.
 - c) Il predetto titolare che, per casi debitamente motivati, deve accedere con continuità in A.P. e/o Z.T.L. può comunicare con le stesse procedure e prescrizioni previste al precedente comma 3 le targhe per un massimo di due veicoli dei quali usufruisce per il trasporto. Nel caso di ingresso con veicolo diverso da quelli comunicati dovrà notificare il competente ufficio comunale, con le modalità di cui al precedente comma 4 lettere a) e b).
5. Laddove, siano intervenute modifiche nei veicoli per i quali è stato chiesto il riconoscimento di veicolo esente, è necessario effettuare nuova comunicazione.

Art.8

(Permessi di circolazione per i residenti e domiciliati)

1. I permessi di cui al precedente art.2 vengono rilasciati previa presentazione di domanda, completa di marca da bollo del valore previsto di legge, redatta sull' apposito modello, corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445/2000:
 - a)per tutti : dichiarazione sostitutiva attestante la residenza, ovvero il domicilio, nell'immobile ad uso abitativo indicato come luogo di residenza o di domicilio, in quanto condizione per il rilascio del richiesto permesso;
 - b)per tutti : dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del veicolo (marca, tipo, targa, massa complessiva risultante dalla carta di circolazione), nonché il titolo di possesso del veicolo stesso [in alternativa alla dichiarazione potrà essere allegata alla domanda copia della carta di circolazione o del certificato provvisorio di circolazione del veicolo];
 - c)per i residenti ed i domiciliati con posto auto nello stesso immobile:
dichiarazione sostitutiva riguardante il numero complessivo dei posti auto disponibili nel luogo di residenza o dimora ed il titolo di possesso del posto auto in relazione al quale si chiede l'autorizzazione (Es.: proprietà, locazione, usufrutto, etc.). Nel caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà, dovrà essere indicato il nome del proprietario del posto auto di cui il richiedente l'autorizzazione usufruisce;
 - d)per i residenti ed i domiciliati con posto auto in immobile diverso:
dichiarazione sostitutiva riguardante l'ubicazione del posto auto in ZTL o APU, il numero complessivo dei posti esistenti in detta ubicazione, nonché il titolo di possesso del posto auto in relazione al quale si chiede l'autorizzazione (proprietà, locazione, usufrutto, etc.). Nel caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà, dovrà essere indicato il nome del proprietario del posto auto di cui il richiedente l'autorizzazione usufruisce.
 - e) per i domiciliati senza posto auto: documentazione attestante la proprietà ovvero contratto di locazione o comodato d'uso, debitamente registrati, dell'unità abitativa indicata come domicilio, a condizione che l'unità abitativa de quo non sia adibita a residenza anagrafica di altre persone. Massimo 1 permesso per ogni domiciliato.”
2. Alla domanda dovrà essere allegata una marca da bollo del valore previsto di legge, da apporre sul titolo autorizzatorio.

Art.9

(Altri permessi di circolazione)

1. I permessi di cui al precedente art.3 vengono rilasciati previa presentazione di domanda, completa di marca da bollo del valore previsto di legge, redatta sull'apposito modello, corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445/2000:
 - a)per tutti: dichiarazione sostitutiva relativa all'attività svolta (industriale, artigianale, commerciale, di cantiere, etc.), in quanto costituente condizione per il rilascio del richiesto permesso;
 - b)per tutti : dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del veicolo (marca, tipo, targa, massa complessiva risultante dalla carta di circolazione), nonché il titolo di possesso del veicolo stesso [in alternativa alla dichiarazione potrà essere allegata alla domanda copia della carta di circolazione del veicolo o del certificato provvisorio di circolazione del veicolo];
 - c)per i richiedenti il permesso di cui ai punti a) e b) del precedente art.3, comma 1° :
dichiarazione sostitutiva attestante la ubicazione della sede aziendale in APU o ZTL_Le imprese che hanno sede fuori dall'A.P. e/o Z.T.L. devono attestare l' effettiva attività di consegna a domicilio;
 - d)per i richiedenti il permesso di cui ai punti c), d) ed e) del precedente art.3, comma 1° :

dichiarazione sostitutiva attestante l'ubicazione del posto auto in APU o ZTL, il numero complessivo dei posti auto esistenti in detta ubicazione, nonché il titolo di possesso del posto auto in relazione al quale si chiede l'autorizzazione (proprietà, locazione, usufrutto, etc.). Nel caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà, dovrà essere indicato il nome del proprietario del posto auto di cui il richiedente l'autorizzazione usufruisce;

e)per i richiedenti il permesso di cui al punto f) del precedente art.3, comma 1° : dichiarazione sostitutiva attestante il numero e la data di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, nonché l'attività artigianale realmente svolta, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante il numero e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A. che deve prevedere anche il servizio di assistenza;

f)per i richiedenti il permesso di cui al punto g) del precedente art.3, comma 1° :dichiarazione sostitutiva attestante l'attività da svolgere per il periodo richiesto, ovvero dichiarazione del cliente ubicato in APU o ZTL;

g)per i richiedenti il permesso di cui ai punti h) ed i) del precedente art.3, comma 1° : dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti il settore merceologico di attività, nonché i motivi (necessità di trasporto di campionari pesanti o ingombranti; motivi di sicurezza riguardanti il trasporto di campionari di oggetti preziosi) che giustificano la necessità di recarsi presso i clienti con il veicolo;

h)per i richiedenti il permesso di cui ai punti j) ed l) del precedente art.3, comma 1° : dichiarazione sostitutiva attestante l'indirizzo delle singole aziende rifornite (per il rifornimento merci), ovvero delle singole aziende oggetto della prestazione di servizio (imprese di pulizia);

i)per i richiedenti il permesso di cui al punto k) del precedente art.3, comma 1° : dichiarazione sostitutiva attestante l'utilizzo di autocarro con massa complessiva inferiore ai 35 ql. [in alternativa, potrà ' essere allegata copia della carta di circolazione del veicolo o del certificato provvisorio di circolazione del veicolo];

j)per i richiedenti il permesso di cui al punto m) del precedente art.3, comma 1° : dichiarazione sostitutiva attestante lo svolgimento dell'attività di operatore sanitario o socio-assistenziale di pronta reperibilità [in alternativa, potrà essere allegata dichiarazione in tal senso rilasciata dall'Ente di appartenenza];

k)per i richiedenti il permesso di cui al punto n) del precedente art.3, comma 1° : dichiarazione sostitutiva attestante la data ed il numero di iscrizione all'Ordine [nel caso di attività per il cui svolgimento non necessita l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere allegata dichiarazione dalla quale risulti l'attività effettivamente svolta, rilasciata dalla testata (giornalistica, televisiva, radiofonica, etc.) di appartenenza];

l)per i richiedenti i permessi di cui ai punti o) ed s) del precedente art.3, comma 1° : richiesta formulata dal responsabile dell'Ente pubblico ovvero dal responsabile della sede da cui il dipendente dipende indicante la necessità di utilizzo di veicoli privati in servizi di istituto per carenza di veicoli di servizio. Alla richiesta deve essere allegato, per ogni veicolo, apposito modulo, contenente dati: cognome e nome del dipendente, qualifica, marca, tipo e targa del veicolo per il quale è richiesto il permesso, oltre a fotocopia della carta di circolazione. Il permesso sarà rilasciato all'Ente richiedente;

m) per i richiedenti il permesso di cui al punto p) del precedente art.3, comma 1° : dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione di un proprio figlio all'asilo con sede in APU o ZTL [in alternativa, potrà essere allegata dichiarazione in tal senso rilasciato dalla direzione dell'asilo];

n) ELIMINATO CON PRECEDENTE PROVVEDIMENTO

Art.10 (Permessi temporanei)

1)per tutte le tipologie di permesso, con la sola esclusione dei permessi di cui ai punti f), g), k) e q) in relazione alle effettive esigenze, trova applicazione il divieto di circolazione in Piazza Cavour; Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre, nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e Via Tempo Malatestiano; Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e via Sigismondo;

I permessi di cui al precedente art.4 vengono rilasciati previa presentazione di domanda, completa di marca da bollo del valore previsto di legge, redatta sull'apposito modello, corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a)per tutti : dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del veicolo (marca, tipo, targa, massa complessiva risultante dal libretto di circolazione [in alternativa alla dichiarazione potrà essere allegata alla domanda copia della carta di circolazione o del certificato provvisorio di circolazione del veicolo];
- b)per i richiedenti il permesso di cui alla lettera a) del precedente art.4, comma 2 : dichiarazione sostitutiva attestante lo studio o la struttura sanitaria presso la quale il richiedente dovrà recarsi, nonché il relativo periodo [in alternativa, potrà essere allegata alla domanda il certificato medico attestante le suddette necessità];
- c)per i richiedenti il permesso di cui alle lettere b), e) ed f) del precedente art.4, comma 2: dichiarazione sostitutiva attestante luogo e data di svolgimento dell'evento o manifestazione in relazione alla quale viene richiesta l'autorizzazione;
- d)per i richiedenti il permesso di cui alle lettere c) e d) del precedente art.4, comma 2: dichiarazione sostitutiva attestante luogo, tipologia di lavori da svolgere e tempi tecnici ipotizzati per la realizzazione degli stessi;
- e)per i richiedenti il permesso di cui alla lettera g) del precedente art.4, comma 2 : dichiarazione sostitutiva attestante il nominativo del cliente per il quale si effettua il trasloco, nonché relativo indirizzo in APU o ZTL;
- f)per i richiedenti il permesso di cui alla lettera h) del precedente art.4, comma 2 : dichiarazione attestante la necessità di trasporto di materiale voluminoso;
- g)per i richiedenti il permesso di cui alla lettera i) del precedente art.4, comma 2 : dichiarazione attestante l'effettiva presenza delle motivazioni adottate ai fini dell'ottenimento del permesso;
- h)per i richiedenti il permesso di cui al precedente art.4, comma 3: dichiarazione attestante l'effettiva presenza delle motivazioni adottate ai fini dell'ottenimento del permesso. Limitatamente a tale tipologia di permesso, la domanda di cui al comma 1° e la dichiarazione circa le motivazioni adottate possono essere anche verbali.

- 2) Nel caso in cui oltre al transito di veicoli, siano svolte attività su suolo pubblico dell'A.P. e/o ZTL che rendano necessario il rilascio di apposita ordinanza di regolamentazione temporanea della circolazione, al fine di semplificare il procedimento la richiesta di permesso potrà essere effettuata contestualmente alla richiesta di rilascio ordinanza temporanee secondo modalità che saranno disposte dal Direttore P.M. o suo delegato con apposito ordine di servizio.

Art.11

(Rimborso costo per l'istruttoria della pratica. Marca da bollo per l'autorizzazione, casi di esenzione)

1. Il rimborso per il costo di istruttoria della pratica relativa al rilascio dei permessi previsti dall'art. 2, limitatamente ai soggetti domiciliati, nonché dagli artt. 3 e 4, è determinato in Euro 5,00, per ogni permesso rilasciato, da effettuare su conto corrente postale intestato al Comune di Rimini, Settore Polizia Municipale. Il richiedente il rilascio del permesso giornaliero e' esonerato dal costo di cui al presente comma.
2. Sono esonerati dal costo di cui al precedente comma 1°, i residenti i APU e ZTL, nonché le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001.
3. La procedura per il riconoscimento dello status di veicolo esente ai sensi dell'art.1, non e' soggetta al rimborso per il costo di istruttoria.
4. La misura del costo del rimborso per l'istruttoria della pratica e' aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 31 dicembre di ogni biennio, con deliberazione della Giunta Comunale, è fissato il nuovo costo del rimborso per l'istruttoria dei permessi di cui alla presente

deliberazione.

5. Alla domanda per il rilascio dei permessi previsti dagli artt. 2, 3 e 4, deve essere allegata una marca da bollo, del valore previsto di legge, da applicare sull'autorizzazione.
6. Sono esonerati dal versamento dell'imposta di bollo (richiesta ed autorizzazione):
 - a) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001 ai sensi dell'art. 16 della tariffa allegata al D.P.R. 642/72 e s.m.i.,
 - b) i richiedenti i contrassegni invalidi ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada; ai sensi degli artt. 13bis e 14 della tariffa allegata B al D.P.R. 642/72 e s.m.i.
 - c) altri soggetti esonerati da specifiche norme di legge con obbligo di indicare la motivazione gli estremi della normativa a cui si fa riferimento che sarà verificata d'ufficio;
- 7) La richiesta di rilascio dei permessi di circolazione, fermo restando l'obbligo di compilazione di un modulo per ogni veicolo, può essere presentata in forma cumulativa, riportando su apposito modulo il numero di permessi richiesti. In tale caso è dovuta una marca da bollo per la richiesta e, successivamente, una marca da bollo per ogni permesso rilasciato.

Art.12

(Durata dei permessi e delle esenzioni)

1. L'esenzione prevista dall'art. 1, comma 3, cessa la propria efficacia quando vengono meno i requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dello status di veicolo esente di cui all'art. 7. I titolari devono comunicare immediatamente tale circostanza all'Ufficio Permessi. I veicoli di cui all'esenzione non sono più autorizzati a circolare nell'Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato dal momento in cui sono venuti meno i requisiti per l'esenzione.
2. L'esenzione prevista dall'art. 1, comma 2, lettera e) (veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie titolari del "permesso invalidi", con esclusione della sosta in Piazza Cavour; Corso d'Augusto nel tratto compreso fra Via Giovanni XXIII/Via Verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri e Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra la Piazza Tre Martiri e Via Sigismondo.) ha la validità indicata nella certificazione medica rilasciata ai sensi dell'art. 381, del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
3. I permessi previsti dagli artt. 2, 3 e 6 scadono quando vengono meno i requisiti che hanno dato luogo al rilascio ovvero siano intervenute modifiche nei veicoli. I permessi scaduti possono essere rinnovati previa nuova istanza, in presenza dei previsti requisiti e secondo le modalità indicate negli artt. 8 e 9 del presente provvedimento;
4. I permessi rilasciati ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere m) (operatori sanitari ovvero socio-assistenziali di pronta disponibilità), ed o) (pubblici dipendenti che, nello svolgimento del servizio d'istituto, utilizzano veicoli provati per carenza di veicoli di servizio dell'Ente di appartenenza), scadono e perdono qualsiasi efficacia dalla data di comunicazione effettuata dall'Ente di appartenenza con il quale viene comunicata la cessazione dell'utilizzo del veicolo privato per servizi d'istituto;
5. I permessi previsti dall'art. 4, scadono nel termine indicato nel permesso stesso e non sono rinnovabili;
6. I titolari dei permessi previsti dagli artt. 2, 3 e 6 quando vengono meno i requisiti che hanno dato luogo al rilascio del permesso non sono più autorizzati a circolare nell'Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato con obbligo di riconsegnare, all'Ufficio Permessi, il permesso/autorizzazione cartacea e il documento in materiale plastificato – nel termine massimo di giorni cinque dal momento in cui sono venuti meno i predetti requisiti durante i quali non è, in ogni caso, autorizzata la circolazione nelle predette aree. In caso di furto/smarrimento dell'autorizzazione e/o del contrassegno deve essere presentata denuncia agli Organi di Polizia. Tale documento deve essere presentato in luogo dei titoli mancanti;

Art.13
(Norma transitoria)
(REGOLAMENTAZIONE NON PIU' ATTUALE)

Art. 14
SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente provvedimento sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il versamento delle somme sotto indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.
3. Le sanzioni sotto indicate si applicano in concorso con quelle eventualmente contestate ai sensi del Codice della Strada.
4. I titolari di veicoli esenti indicati all'art. 1, comma 3, che non ottemperano agli obblighi previsti dall'art. 12, comma 1, sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 (misura ridotta entro 60 giorni Euro 50,00).
5. I titolari dei permessi di cui agli articoli artt. 2, 3 e 6 che non ottemperano agli obblighi previsti dall'articolo 12, comma 6 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 al un massimo di Euro 500,00.(misura ridotta entro 60 giorni Euro 50,00)

Art. 15)
(Norma transitoria validità dei permessi biennali ed esenzioni attualmente in vigore)
(REGOLAMENTAZIONE NON PIU' ATTUALE)

Art. 16
(Norme transitorie)

1. Dalla data di esecutività del presente provvedimento ha avvio la regolazione prevista dall'art. 7, comma 3, della Delibera di G.C. n.186/2005, s.m.i.. Da tale data sarà possibile collegare al massimo due targhe a nuovi "contrassegni disabili" rilasciati a cittadini residenti nel Comune di Rimini, utilizzando le modalità indicate nella citata delibera per eventuali accessi con altri veicoli. Dalla medesima data la circolazione con un veicolo non autorizzato sarà sanzionata.
2. Dalla data sopra indicata ha inizio la spedizione delle comunicazioni informative ai titolari di "contrassegno disabili" esistenti rilasciati a cittadini residenti nel Comune di Rimini che hanno collegato un numero di targhe superiore a due. Dal 1 gennaio 2015 la circolazione con veicolo non autorizzato sarà sanzionata.
3. Nel caso di utilizzo di veicolo diverso da quelli comunicati, il titolare del permesso dovrà notiziare il competente ufficio comunale, con le modalità indicate all'art. 7, comma 4, lettere a) e b) della Delibera di G.C. n. 186/2005 e s.m.i.
4. L'aggiornamento dei permessi di circolazione relativi alle categorie cessate di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e); esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sarà effettuata d'Ufficio senza oneri a carico degli interessati. I permessi di circolazione già rilasciati mantengono la loro efficacia fino alla permanenza dei requisiti e comunque fino all'aggiornamento.
5. L'adeguamento dei permessi di circolazione previsti all'articolo 5, comma 7, dovrà avvenire entro il 31 marzo 2015.

Il Responsabile
U.O. Mobilità
Arch. Marco Tamagnini
F.to digitalmente